

---

## Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali entro il 30 aprile

**Autore:** Massimiliano Casto

**Fonte:** Città Nuova

**Per i contribuenti che si trovano in una situazione economica di particolare e comprovata gravità, è prevista la possibile riduzione delle somme dovute.**

Grande opportunità per tanti contribuenti italiani che si trovano alle prese con le **cartelle esattoriali**: infatti **chi versa in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, entro il 30 aprile potrà aderire a questa importante agevolazione.** La legge n. **145/2018** ha previsto il “**Saldo e stralcio**” delle cartelle, ossia una **riduzione delle somme dovute, solo per i contribuenti che, per vari motivi, si trovano in una situazione economica di particolare e comprovata gravità.** Si tratta di definire i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

**L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi può usufruirne** Le persone fisiche che hanno l’Isee del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono **estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo**, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con Isee fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con Isee da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con Isee da 12.500,01 a 20.000 euro.

**A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione** a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica. Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, **sia stata aperta la procedura di liquidazione** di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012. In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto. **Cosa è possibile sanare** Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del Dpr. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.